



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Taranta Peligna (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019";

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, dell'11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 19 marzo 2021, n. 10/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 28 gennaio 2021, protocollo n. 379 e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Taranta Peligna (CH) - ente con 353 abitanti.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore - considerando peraltro che, con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 7 novembre 2018, si è inteso adottare gli indirizzi dell'*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (dup/peg) - ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nelle precedenti deliberazioni della Sezione n. 141 del 2019 e n. 229 del 2020, a cui si fa rinvio.

Giova ricordare che con le suddette deliberazioni, adottate successivamente all'approvazione del rendiconto 2019, questa Sezione ha sottoposto al controllo, rispettivamente, le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché il riaccertamento straordinario dei residui. In considerazione del breve tempo trascorso dall'ultima deliberazione, alcune criticità ivi rilevate sono presenti anche nell'annualità in esame.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019 del Comune in esame, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1. L'Ente presenta un equilibrio di parte corrente pari a 55.598, dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) di spesa non valorizzato (pari a zero) ed aver rimborsato quote capitali per mutui e prestiti obbligazioni per euro 23.201.

Si rileva l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti per euro 62.314.

L'equilibrio di parte capitale è negativo e pari a 16.040. L'equilibrio complessivo è positivo.

Tabella n. 1 - Equilibri

	2019
Equilibrio di parte corrente	55.598
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio n+/-	19.491
Equilibrio di bilancio di parte corrente	36.108
Variazioni accant. effettuate in sede di rendiconto +/-	67.741
Equilibrio complessivo di parte corrente	103.849
Equilibrio di parte capitale	-16.040
Equilibrio bilancio	22.775
Risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione	42.265
Risorse vincolate nel bilancio	19.491
Equilibrio complessivo	90.516
Equilibrio bilancio	22.775
Variazioni accant. effettuate in sede di rendiconto +/-	67.741

Fonte: Elaborazione della Sezione su BDAP.

Giova precisare che con la pubblicazione del d.m. del 1° agosto 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196, è stato rinnovato, tra l'altro, il prospetto relativo agli equilibri di bilancio. Le principali novità riguardano gli schemi da allegare a preventivo e rendiconto, che devono essere recepiti dagli uffici finanziari.

Sono stati modificati i prospetti sugli equilibri, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (sia

di parte corrente sia in conto capitale) previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Circa il quadro generale riassuntivo, per tenere conto delle risorse accantonate e di quelle vincolate, si prevede l'inserimento di nuovi riquadri riguardanti «l'equilibrio di bilancio» e «l'equilibrio complessivo». Sul punto la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha rappresentato che il Risultato di competenza e l'Equilibrio di bilancio sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

2.2. Questa Sezione ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In conclusione, sul punto, l'Ente è tenuto a mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio e l'Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

3. Nel periodo considerato, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

	2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	256.690
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	88.611
Fondo contenzioso	1.000
Altri accantonamenti	413
<i>Totale parte accantonata</i>	90.024

Parte vincolata	
<i>Totale parte vincolata</i>	-
Parte destinata agli investimenti	
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	5.109
Totale parte disponibile	161.557

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Dall'analisi della documentazione inviata dal Comune il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del FCDE risulta essere quello ordinario. Tale accantonamento rappresenta il 5,20 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 1.703.302) ed è pari al 12,27 per cento rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 721.988). Poiché il calcolo è stato effettuato con metodo ordinario, non emerge alcun disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

Si osserva, tuttavia che, tenuto conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr. infra), pur non valutandosi come esigua, in termini assoluti, la somma stanziata per il predetto fondo, appare necessario che l'Ente adotti ogni necessaria misura correttiva a valere sull'esercizio attuale e l'Organo di revisione del Comune vigili sulla corretta quantificazione del FCDE.

3.1. Giova ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'articolo 36 del decreto n. 118 del 2011 (come modificato dall'articolo 9, comma 1, del dl. 102 del 31 agosto 2013), impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di un *"fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

3.2. Conclusivamente, sul punto, si richiama alla necessità di porre in essere, a valere dall'esercizio attuale e in chiave prospettica, ogni misura correttiva volta al conseguimento di un'adeguata quantificazione del predetto fondo, che, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. Nell'esercizio considerato il fondo cassa risulta consistente e non è stato fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gli accantonamenti per cassa vincolata risultano ricostituiti.

Tabella n. 3 – Fondo cassa finale

	2019
FONDO CASSA FINALE	110.931
<i>di cui vincolati</i>	40.113

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

5. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati.

Tabella n. 4 - Residui

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	1.703.302	1.557.543

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si rileva un volume consistente di residui attivi e di residui passivi con eccedenza dei primi sui secondi, a cui si aggiunge una scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria.

5.1. Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente nel rispetto del principio di veridicità, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

6. Relativamente alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, comunica che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Nel sito *internet*, nella sezione dedicata: "Amministrazione Trasparente", non risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Dall'analisi istruttoria e, nello specifico, dalla consultazione del banca dati Bdap, detto indice risulta essere pari a 53,11, in miglioramento rispetto alla precedente annualità.

7. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28 dicembre 2020, l'Ente ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate e ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo.

Se ne evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: Eco.Lan S.p.a., società di gestione integrale dei rifiuti, ovvero raccolta, trasporto, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, con quota di partecipazione dello 0,48 per cento (partecipazione dichiarata da mantenere); S.a.s.i S.r.l, società che gestisce il servizio idrico integrato, con quota di partecipazione dell' 1,20 per cento (partecipazione dichiarata da mantenere); I.S.I S.r.l società liquidata (con atto pubblico a rogito del Notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 18 giugno 2020, repertorio 38636, raccolta 15932, occasione in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione).

8. Per quanto riguarda la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del dl. n. 138 del 2011, l'Ente non ha provveduto all'invio a questa Corte.

8.1. Al riguardo, oltre a sollecitare il dovuto obbligo di trasmissione, giova, nuovamente, ricordare che questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza le quali, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

9. L'analisi condotta sul questionario 2019 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- approvazione tardiva del rendiconto 2019;
- scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione;
- la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione

finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché a porre maggiore attenzione alla gestione degli Organismi partecipati;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Taranta Peligna (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA